



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 276

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione delle modalità attuative ed organizzative per lo svolgimento delle procedure elettorali per l'elezione del Consei general e del Procurador del Comun general de Fascia previste contemporaneamente al turno generale per il rinnovo degli organi comunali dell'anno 2020 - articolo 34, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.; articolo 10 statuto del Comun general de Fascia approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1

Il giorno **27 Febbraio 2020** ad ore **15:28** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 concernente “Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia”, disciplina le modalità di composizione ed elezione degli organi del Comun general de Fascia, costituito ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, (*Norme in materia di governo dell’autonomia*) nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa- Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, San Giovanni di Fassa – Sèn Jan e Soraga di Fassa-Soraga, dove è insediata la popolazione di lingua ladina.

Lo statuto approvato con la suddetta legge provinciale prevede che sono organi elettivi del Comun general il Consei general ed il Procurador. Il Consei general è composto dal Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e sedici eletti a suffragio universale.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 17 del predetto statuto, sedici componenti il Consei general ed il Procurador sono eletti contemporaneamente al turno generale per l’elezione dei consigli comunali e dei sindaci. Il comma 3 del citato articolo 10 dispone altresì che per tutto quanto non diversamente disciplinato dallo statuto, trova applicazione la normativa regionale in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni trentini con più di tremila abitanti.

L’articolo 10 del medesimo statuto stabilisce in particolare al comma 4 che: *“I comizi elettorali per l’elezione del Consei General e del Procurador sono indetti dal Presidente della Provincia”*, ed inoltre al comma 8 che: *“Le modalità attuative ed organizzative per l’applicazione del presente articolo possono essere definite dalla Giunta provinciale previa intesa con la Regione, sentito il Comun general de Fascia”*.

Considerato che ai sensi dell’articolo 34, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., “Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, *“La legge provinciale che disciplina l’elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla giunta provinciale previa intesa con la regione.”*.

Con il presente provvedimento si propone pertanto, in relazione alla prevista contemporaneità delle elezioni degli organi del Comun general de Fascia con le elezioni comunali, e previa intesa con la Regione, sentito il Comun general de Fascia, di approvare le modalità attuative ed organizzative per lo svolgimento delle procedure elettorali per l’elezione del Consei General e del Procurador del Comun general de Fascia che si svolgeranno contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo degli organi comunali dell’anno 2020, così come indicate nel documento denominato “allegato A)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato che la Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, con deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 26.02.2020, ha espresso l’intesa sullo schema del presente provvedimento per gli aspetti di competenza.

Atteso che in data 17.02.2020, con deliberazione del Consei de Procura n. 13 di data 13.02.2020, il Comun general de Fascia ha espresso il parere di competenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, dello Statuto del Comun general de Fascia.

Nel rispetto dell'art. 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali, si dà atto che in capo al Dirigente ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
 - accertato che la Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, con deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 26.02.2020, ha espresso l'intesa sullo schema del presente provvedimento per gli aspetti di competenza;
 - accertato altresì che in data 17.02.2020, con deliberazione del Consigli di Procura n. 13 di data 13.02.2020, il Comun General de Fascia ha espresso il parere di competenza sullo schema del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, dello Statuto del Comun General de Fascia;
 - vista la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., "Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige";
 - vista la legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1;
 - visti gli ulteriori atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, d'intesa con la Regione Autonoma Trentino Alto-Adige e sentito il Comun general de Fascia, per gli aspetti di competenza, le modalità attuative ed organizzative per lo svolgimento delle procedure elettorali per l'elezione del Consigli general e del Procurador del Comun general de Fascia che si svolgeranno contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo degli organi comunali dell'anno 2020, indicate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;
3. di dare infine atto che, ai sensi degli articoli 4 e 37 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.

Adunanza chiusa ad ore 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Modalità attuative

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A

MODALITÀ ATTUATIVE E ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSEI GENERAL E DEL PROCURADOR DEL COMUN GENERAL DE FASCIA CONTEMPORANEE AL TURNO ELETTORALE GENERALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COMUNALI DELL'ANNO 2020.

1. Gli uffici elettorali di sezione costituiti in relazione alle elezioni degli organi dei comuni del territorio della Valle di Fassa (comprendente i comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena-Moena, San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Soraga di Fassa-Soraga) svolgono le medesime funzioni di uffici elettorali di sezione anche in relazione alle elezioni degli organi del Comun general de Fascia;

2. gli uffici elettorali di sezione del territorio della Valle di Fassa utilizzano per tutte le operazioni elettorali connesse alle elezioni degli organi del Comun general de Fascia l'unico timbro di sezione nonché le matite copiative forniti dalla Regione ed utilizzati per le operazioni elettorali connesse al rinnovo degli organi comunali;

3. presso il Comun general de Fascia è istituito l'ufficio centrale circoscrizionale, nominato dal Procurador entro cinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione degli organi del Comun General e costituito da tre esperti in materia elettorale, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente. L'ufficio centrale circoscrizionale si avvale per tutte le operazioni di sua competenza, degli uffici del Comun general;

4. l'ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Comun general de Fascia svolge in particolare il ruolo di coordinatore e di soggetto di riferimento per tutte le operazioni elettorali relative all'elezione degli organi del Comun general di Fascia di competenza dell'ente. Pertanto:

- le candidature a Procurador ed a componente del Consei general devono essere presentate al segretario generale del Comun general de Fascia;

- le funzioni ed adempimenti della commissione o sottocommissione elettorale circondariale, previsti nel titolo V della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., "Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", vengono svolti dall'ufficio centrale circoscrizionale;

- le funzioni di ufficio centrale per l'elezione degli organi del Comun general de Fascia vengono assicurate dall'ufficio centrale circoscrizionale;

- la pubblicazione e la notifica agli eletti dei risultati delle elezioni degli organi del Comun general de Fascia, ai sensi dell'articolo 292 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., "Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", viene effettuata a cura del neoeletto Procurador del Comun general de Fascia;

5. le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione del Consei general e del Procurador sono effettuate ad avvenuta ultimazione delle operazioni di scrutinio, di formazione e chiusura dei plichi previsti per l'elezione degli organi dei comuni;

6. nel caso in cui sia necessario procedere al turno di ballottaggio per le sole elezioni degli organi del Comun general gli uffici di sezione già istituiti per il primo turno si ricostituiscono assumendo le sole funzioni connesse alle elezioni degli organi del Comun general, con le medesime modalità previste per il caso di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

7. le cartoline-avviso per gli elettori residenti all'estero dei comuni del territorio della Valle di Fassa sono trasmesse a cura della Regione e riportano anche la menzione delle elezioni degli organi del Comun general de Fascia;

8. la consegna dei materiali ai seggi per le elezioni del Comun general de Fascia è effettuata a cura della Regione in accordo con gli uffici della Provincia, i quali provvedono al recapito dei materiali medesimi alla Regione;

9. in relazione a quanto previsto dallo statuto del Comun general de Fascia (approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1) e dalla normativa regionale cui lo stesso fa rinvio, si precisa che:

- per le candidature alle cariche di Procurador e di componente del Consei general, si applicano – in quanto compatibili - le disposizioni recate dalla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., “Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” relative alle elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con più di tremila abitanti;

- trovano applicazione le disposizioni recate dall'articolo 240 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., “Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” sulle quote di genere;

- ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dello statuto le liste devono essere formate in modo che tra i candidati sia presente almeno un elettore per ciascun comune della Val di Fassa;

- ai sensi dell'articolo 239, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., “Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” non è ammessa la contemporanea candidatura alla carica di Procurador e di componente del Consei General;

- ai sensi dell'articolo 10, comma 1 dello statuto, non è ammessa la contemporanea candidatura a membro del Consei general, ivi compreso il Procurador, ed a sindaco di uno dei Comuni del territorio della Val di Fassa;

- per quanto non previsto dall'articolo 10 dello statuto, si applicano le norme dell'ordinamento regionale degli enti locali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità per i consiglieri comunali.